



CIRCOLARE N. 93

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza

Div. X

Prot. n. 226013

Roma, 12 DIC. 1997

Alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  
MINISTRI

Alle AMMINISTRAZIONI CENTRALI  
DELLO STATO

Al CONSIGLIO DI STATO

Alla CORTE DEI CONTI

All'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO

Al PROVVEDITORATO GENERALE  
DELLO STATO

Alle RAGIONERIE CENTRALI ED AGLI  
UFFICI DI RAGIONERIA PRESSO I  
MINISTERI

Alle RAGIONERIE REGIONALI DELLO  
STATO

Alle RAGIONERIE PROVINCIALI DELLO  
STATO

LORO SEDI

**OGGETTO:** Valutazione dei beni e delle apparecchiature informatiche. Art. 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

L'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127, prevede che il valore dei beni e delle apparecchiature di natura informatica venga ammortizzato nel termine massimo di cinque anni, spirato il quale segue l'azzeramento del valore del bene medesimo.

L'applicazione della disposizione appena citata presuppone la soluzione di questioni ulteriori riassumibili nei termini seguenti:

- a) non è possibile procedere, in via immediata, alla valutazione dei beni informatici applicando i criteri dell'ammortamento, in quanto la rilevazione contabile di tale istituto è prevista dal sistema di contabilità analitica dei costi - piano dei conti -

definito dalla tab. B allegata al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la cui operatività presuppone l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi;

- b) qualsiasi criterio adottabile per un piano d'ammortamento, il valore residuo del bene ammortizzato deve essere – alla stregua dei principi contabili - superiore allo zero;
- c) il comma 20, applicato secondo il suo tenore letterale, si pone in contraddizione con il comma 21. Infatti, il consegnatario, in presenza di beni che al termine del periodo d'ammortamento hanno valore zero, potrebbe essere indotto a scaricare detto bene prescindendo dal provvedimento autorizzatorio del Provveditorato generale dello Stato, al quale il comma 21 attribuisce la potestà di alienazione dei beni medesimi o, in via subordinata, la loro assegnazione in proprietà ad istituzioni scolastiche, associazioni ed altri soggetti non aventi fini di lucro.

Per la soluzione delle segnalate questioni, questa Amministrazione ha indetto apposite riunioni con le Amministrazioni interessate, in esito alle quali saranno impartite le necessarie istruzioni.

In tale attesa, le Amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei rispettivi consegnatari il contenuto della presente circolare, invitandoli ad astenersi, al momento, dall'applicazione della norma in questione.

fia

Il Ragioniere Generale dello Stato

